

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2012

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. GARIBALDINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 INFLITTA AL CALCIATORE THAQI EGSZON SEGUITO GARA GRUMULUS/GARIBALDINA DEL 6.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 6.12.2011)

Con atto, spedito in data 20.12.2011, la Società A.S.D. Garibaldina, anche nell’interesse del suo tesserato, Thaqi Egson, inoltrava ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lombardia (pubblicata sul C.U. n. 30 del 6.12.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, che aveva inflitto al calciatore Thaqi Egson la squalifica fino al 28.2.2012 per atti di violenza nei confronti dell’Arbitro al termine della gara Grumulus/Garibaldina del 13.11.2011.

Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è rivolto a questa Corte quando avevano già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Garibaldina di Stagno Lombardo (Cremona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PIANESE A.S.D./VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Voluntas Calcio Spoleto ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha inflitto la ammenda di € 1.500,00 per “avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, reiteratamente rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo della terna arbitrale e degli Organi Federali”.

Attraverso i motivi di gravame, tempestivamente depositati, la società reclamante, che ha concluso per la riduzione dell’ammenda, ha negato che vi sia stato un comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori, che, al contrario, hanno esternato la propria disapprovazione per l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, protestando vivacemente con cori e grida.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui si sono resi colpevoli i sostenitori della A.D. Voluntas Calcio Spoleto risultano quelli che sono stati narrati attraverso il referto dell’assistente arbitrale, atto la cui fidejussione non può in alcun modo essere scalfita.

Conseguentemente i fatti posti in essere dalla tifoseria della ricorrente presentano connotati di gravità tali da far ritenere congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL CALCIATORE VECCHI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 01.6.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA RIVER PIEVE/FORNOLI DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 5.1.2012)

Con atto, spedito in data 7.1.2012, la società A.S.D. River Pieve ed il suo tesserato, Vecchi Francesco, preannunciavano la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 6.12.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato parzialmente accolto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, con riduzione della sanzione, irrogata al calciatore, della squalifica fino all’1.6.2013, a seguito della gara River Pieve/Fornoli del 27.11.2011.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 9.1.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il solo signor Vecchi Francesco faceva pervenire, in data 12.1.2012, atto di reclamo.

Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, il ricorrente si è rivolto a questa Corte quando avevano già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Francesco Vecchi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA AMMENDA CON DIFFIDA DI €2.000,00;
- DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA,
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUOVA SAN FELICE/ NUOVA COSENZA CALCIO DELL'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

Con atto, spedito in data 13.1.2012, la società Nuova Cosenza S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Nuova San Felice/Nuova Cosenza Calcio, disputatasi in data 8.1.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni:

- ammenda di €2.000,00
- squalifica del campo di giuoco per 3 gare, da disputarsi in campo neutro a porte chiuse, con decorrenza immediata.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 13.1.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Nuova Cosenza S.r.l. faceva pervenire, in data 16.1.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Nuova San Felice/Nuova Cosenza Calcio, disputatasi in data 8.1.2012.

In ordine, poi, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente (comportamento che, in un'occasione, costringeva l'arbitro a sospendere la gara per ben sei minuti), nonché della esistenza della diffida di cui al Com. Uff. del 9.11.2011.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Nuova Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SCERRATI SIMONE;
- DELL'AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE SEGUITO GARA GAETA S.R.L./ NARDÒ CALCIO DELL'8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012)

Con atto, datato 17.01.2012, la società Polisportiva Gaeta proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell'11.1.2012 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Scerrati Simone, la squalifica per tre gare effettive di gioco ed alla società la multa di €800,00, a seguito della gara Gaeta/Nardò dell'8.1.2012.

Separato preliminarmente il ricorso in due distinti appelli, si evidenzia come entrambi i gravami siano manifestamente infondati.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento gravemente ingiurioso, tenuto dal calciatore, Scerrati Simone, e dai sostenitori della società ricorrente nei confronti del Direttore di Gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta S.r.l. di Gaeta (Latina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete